



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI
AUTOTRASPORTATORI

Alle associazioni di categoria dei
vettori

(elenco allegato)

Oggetto: disciplina dei tempi di pagamento da parte di imprese ed operatori della committenza – Attuazione disposto art. 4 comma 2, decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 e art. 83-bis comma 15-bis, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Si ritiene opportuno richiamare la novella legislativa introdotta con l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (recante "Norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto") e confermato con la legge di conversione del 18.07.2025, n. 105/2025 (GU – Serie Generale n. 166 del 19.07.2025).

Il citato art. 4 comma 2 ha effetti sull'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e ne integra il contenuto. Esso, infatti, introduce il comma 15-bis che rafforza la disciplina dei tempi di pagamento nel settore dell'autotrasporto di merci su strada.

Ciò premesso, la disposizione stabilisce che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare **diffusa e reiterata**, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l'abuso, procedere con sanzioni pecuniarie che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell'impresa committente responsabile, come già disciplinato dall'art. 15 della legge 287/1990.

È utile altresì sottolineare che il nuovo impianto normativo non modifica in alcun modo le modalità di pagamento, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e al comma 12 del citato articolo 83-bis, per cui il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

La novella legislativa consente dunque all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d'ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

Lo scrivente, sulla base di quanto stabilito dalla norma, ha avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività, nell'ottica di un utile supporto e della necessaria funzione di raccordo.

Le imprese creditrici possono quindi segnalare eventuali abusi, anche attraverso il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, in tal caso trasmettendo via pec - all'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it – la seguente documentazione:



MIT

albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
segreteria.ccaa@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DEGLI
AUTOTRASPORTATORI

- a. una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, redatta secondo il modello di cui all'**ALL. 1**;
- b. le allegate tabelle 1 e 2 debitamente compilate di cui all'**ALL. 2**.

Si specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l'impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2 è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno e la sua compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata;

- c. l'elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella tabella 3, presente anch'essa nell'**ALL.2**.

(Le tabelle compilate dovranno essere restituite anche in formato Excel editabile)

Tali dati saranno trattati nella piena tutela del diritto alla riservatezza.

In particolare, la predetta documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all'interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l'evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato.

Si ritiene dunque di raccomandare alle imprese l'adozione di strumenti adeguati a verificare e tracciare i rapporti con i committenti, in particolar modo sotto il profilo contrattuale.

Si fa riserva di fornire, qualora se ne ravveda la necessità, eventuali ulteriori chiarimenti per quanto in oggetto.

Il Presidente
(dott. Enrico Finocchi)



MIT

albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
segreteria.ccaa@mit.gov.it